

STATUTO

* * *

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPI - SEDE E DURATA

Articolo 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione Culturale, senza scopo di lucro, denominata Mo2>MoNDO NUOVO Nucleo di Ricerca e Studi di Cultura, Identità, Tradizione -VENEZIA PORTA D'ORIENTE-, in forma abbreviata “**Mo2>MoNDO NUOVO**”, nel seguito: l' "Associazione". L'Associazione è retta dal presente Statuto.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Venezia (VE), Santa Croce n. 764, presso Palazzo Gradenigo nei locali messi a disposizione dalla proprietaria Flavia Mognetti, tramite apposita convenzione, e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio nazionale ed europeo. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita nell'ambito della città di Venezia e possono essere istituite sedi secondarie.

Articolo 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone il fine di valorizzare, promuovere, coordinare e dare esecuzione ad iniziative per la tutela, lo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico artistico, culturale ed ambientale della Città di Venezia e del vasto territorio che storicamente faceva parte della Repubblica Veneta e dei paesi europei, asiatici ed orientali, con cui la Serenissima aveva stretti rapporti commerciali e culturali, in stretta collaborazione con gli Enti e le diverse realtà associative presenti sul territorio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà esercitare e organizzare ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui al presente Statuto potendo all'uopo richiedere contributi pubblici e privati.

Potrà inoltre stipulare convenzioni e contratti in particolare con l'Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e gli altri enti pubblici territoriali.

I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Articolo 5 – Attività, Formazione e Raccolta Fondi

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di carattere culturale, editoriale e di formazione.

In particolare:

- a) Studio, ricerca e pubblicazione delle testimonianze e dei documenti che riguardano la storia, la cultura e la vita della città di Venezia e del vasto territorio che storicamente faceva parte della Serenissima Repubblica Veneta, quale porta d'Oriente.
- b) Organizzazione dell'archivio storico, fotografico e bibliografico sui fatti, personaggi, tradizioni e costumi popolari, in particolare sul Carnevale di Venezia, e contesti limitrofi, con creazione e gestione di Biblioteca virtuale e Cineteca.

- c) Sensibilizzazione della popolazione dell'intera umanità per la cura e la conservazione del patrimonio dei beni culturali, storici ed ambientali della città di Venezia e del vasto territorio che storicamente faceva parte della Serenissima Repubblica Veneta, quale porta d'oriente, con particolare attenzione ai monumenti storici pubblici aperti al pubblico, ai palazzi storici con possibilità di apertura al pubblico, alle loro pertinenze ed ai beni culturali civili ed ecclesiastici esistenti nella città di Venezia e del vasto territorio storico della Serenissima Repubblica Veneta, quale porta d'oriente.
- d) Proposta di strumenti didattici e di forme di collaborazione con istituti universitari, scuole, enti pubblici locali e territoriali, teatri, fondazioni, associazioni storiche, culturali, filosofiche e professionali ed enti religiosi, per lo studio della Città di Venezia, del territorio storico della Repubblica Veneta e dei paesi europei, asiatici e orientali con cui la Serenissima aveva stretti rapporti commerciali e culturali, con realizzazione di progetti di ricerca.
- e) Coordinamento e realizzazione di progetti di ricerca, catalogazione e promozione lo studio della Città di Venezia, del territorio storico della Repubblica Veneta e dei paesi europei, asiatici ed orientali, con cui la Serenissima aveva stretti rapporti commerciali e culturali per la salvaguardia della propria cultura, tradizione e arte, organizzando e/o partecipando a iniziative per lo sviluppo artistico, culturale, filosofico e folcloristico, connesse alla tradizione storica della Serenissima Repubblica di Venezia, quale porta d'Oriente.
- g) Coordinamento e realizzazione di progetti di ricerca e promozione delle radici storico-religiose-culturali della Città di Venezia, del territorio storico della Serenissima Repubblica Veneta e dei paesi europei, asiatici e orientali.
- h) Organizzazione di mostre di pittura, arte, artigianato, costumi storici legati al Carnevale di Venezia e documenti della storia delle Comunità storiche facenti parte della Serenissima Repubblica Veneta e dei paesi europei, asiatici e orientali con cui Venezia stretti rapporti commerciali e culturali.
- i) Promozione e organizzazione di tavole rotonde, incontri in salotti storici, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, concerti, promozione di film-docufilm, documentari culturali di interesse sociale e manifestazioni che interessano la vita e lo sviluppo delle Comunità. Organizzazione di iniziative, scambi culturali e visite guidate, volte alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Città di Venezia e del territorio storico della Repubblica Veneta e dei paesi europei, asiatici e orientali con cui la Serenissima aveva stretti rapporti commerciali e culturali.
- j) Gestire corsi di preparazione e/o di perfezionamento nella musica, nel canto, nella cinematografia, nella pittura, nel teatro, nella danza e nel costume storico del carnevale veneziano; costituire comitati e gruppi di ricerca e di studio, organizzare eventi e manifestazioni collegate al carnevale di Venezia; organizzare e promuovere viaggi e scambi culturali in Italia e all'Estero.
- k) Pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, seminari, congressi, produrre e/o distribuire materiale audiovisivo e multimediale.
- l) Tutte quelle iniziative, anche se qui non precisate, atte a perseguire lo scopo prefisso.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra e al fine di finanziare le proprie attività istituzionali l'Associazione può esercitare raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione **Mo2 >MoNDO NUOVO** Nucleo di Ricerca e Studi di Cultura Identità Tradizione - VENEZIA PORTA D'ORIENTE- non può svolgere attività al di fuori delle finalità sociali elencate nel presente articolo, con eccezione per quelle ad esse strettamente connesse.

* * *

TITOLO II

SOCI

Articolo 6 – Categorie di Soci

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi ed Onorari.

Articolo 7 – Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all'Assemblea dei Soci Fondatori convocata dal Presidente dopo la costituzione dell'Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.

Articolo 8 – Soci Effettivi

1. I Soci Effettivi sono le persone fisiche che svolgono - o che hanno svolto nei 5 anni precedenti la data di richiesta di ammissione all'Associazione – il ruolo di Soci attivi, componenti delle varie cariche associative, nonché i soggetti che svolgono funzioni di audit (*verifica*), compliance (*conformità*) o supporto agli Organismi di Vigilanza dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza e che soddisfino i requisiti di onorabilità previsti dal comma 2 del presente articolo.
2. I Soci Effettivi, al momento della loro iscrizione all'Associazione e per tutta la durata della medesima, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. ovvero un decreto penale di condanna, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o per altri delitti che comunque incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
 - non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
 - non essere destinatari di una misura di prevenzione o di restrizione della libertà personale ai sensi delle vigenti leggi.
3. È dovere dell'associato informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'eventuale venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità sopra menzionati.

Articolo 8 – Soci Onorari e Presidente Onorario

1. I Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in virtù dei titoli professionali e accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio (*Fondatore o ex-Presidente*) dell'Associazione o ad una eminente personalità in ambito sociale, culturale, filosofico e scientifico o per il grande contributo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. La carica è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso e, solitamente, non è gravata da nessun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Articolo 9 – Associati - Diritti e Doveri

1. L'Associazione è offerta a tutti coloro che, persone, Enti od Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
3. Usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali e culturali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione
4. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
5. Concorrono alla gestione dell'Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.
6. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
7. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.

Un apposito regolamento, adottato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, potrà definire le norme di organizzazione interna ed il calendario delle diverse attività sociali, individuando composizione, compiti e modalità di funzionamento di *equipes* operative e/o di comitati di gestione.

Articolo 10 – Ammissione – Esclusione e Recesso

L'ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione non può essere impugnata.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso.

In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

L'associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'Associazione.

Può altresì essere escluso dall'Associazione l'associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato: ogni associato può ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente statuto.

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'articolo precedente ed in particolare l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione.

In nessun caso, l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

* * *

TITOLO III ORGANI

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti;
- il Presidente Onorario e soci Onorari.

Articolo 12 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) discute e approva il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) approva eventuali regolamenti interni;
- e) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti;
- f) elegge su proposta del consiglio direttivo il Presidente Onorario;
- g) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo di e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea con indicazione anche della seconda convocazione. Della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi e sui social in cui gli associati possono averne conoscenza.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o del Consiglio Direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo (o d'Amministrazione) - Durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea fra i propri associati.

Fatta eccezione per i poteri spettanti all'Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'Assemblea e, specificatamente:

- a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) propone eventuali regolamenti interni all'Assemblea;
- d) propone le modifiche allo Statuto all'Assemblea;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa a carico degli associati.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo elegge i soci Onorari.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per tre mandati consecutivi.

Il Presidente Onorario è proposto ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvato/ratificato dall'Assemblea degli associati, con riferimento ad un ex Presidente dell'Associazione o ad una eminente personalità in ambito sociale, culturale, filosofico e scientifico o per il grande contributo posto a sostegno dell'Associazione. La carica è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso e, solitamente, non è gravata da nessun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall'Assemblea degli associati.

I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente e agli stessi vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'Associazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.

Articolo 14 – Presidente – Vicepresidente - Segretario

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Articolo 15 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, anche tra i non soci. Resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del presente Statuto.

La candidatura per l'elezione del Revisore va presentata in forma scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che è chiamato a rinnovare detta carica, indirizzandola al Presidente dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti:

- a) vigila sulla regolarità della gestione finanziaria, amministrativa, fiscale e contabile dell'Associazione;
- b) ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi, in occasione di ispezioni e controlli, irregolarità di ordine contabile;
- c) presenta all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali, che eleggono tra loro il proprio Presidente. Resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Uno dei tre membri può essere il Presidente Onorario.

Le candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri vanno presentate in forma scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che è chiamata a rinnovare detto organo, indirizzandole al Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Probiviri competono:

- a) su richiesta del Consiglio Direttivo, l'interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall'Associazione per il proprio funzionamento;
- b) le pronunce di cui al precedente art. 10, comma 2;
- c) i compiti indicati al precedente art. 15;
- d) la definizione delle controversie di cui al successivo art. 22;
- e) esprimere parere non vincolante sul Codice Etico e sulle modifiche al presente Statuto;
- f) interviene in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare grave nocumento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell'Associazione.

* * *

TITOLO IV

RAPPORTI ECONOMICI E DI RENDICONTO DI GESTIONE

Articolo 17 – Patrimonio e Bilancio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
- c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- d) contributi ordinari e straordinari di organi della Comunità Europea, dello Stato, Regioni, Province ed Enti locali e di altri Enti pubblici e privati;
- e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da Enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- h) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 117/2017, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal successivo art. 20.

Articolo 18 – Quote Associate

Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12.

Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente.

Articolo 19 – Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il rendiconto economico-finanziario relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell'attività svolta è predisposto dal Consiglio Direttivo e resta depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Revisore dei Conti, può sottoporre il rendiconto economico e finanziario a revisione contabile.

* * *

TITOLO V **NORME FINALI**

Articolo 20 – Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
- b) su delibera dell'Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore dei Conti e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.

Per delibere di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 21 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono disposte dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'Assemblea ordinaria.

In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell'Associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa.

Articolo 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di Proviviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei Probiviri sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili e dovranno essere comunicate alle parti interessate mediante e-mail, PEC e/o lettera raccomandata non oltre 20 giorni dalla data in cui sono state adottate.

Articolo 23 – Rinvio al Regolamento dell'Associazione, al Codice Civile e alla Normativa degli Enti no profit.

L'Associazione si può dotare di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, ovvero le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica, anche fiscale, riguardante gli enti non profit. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 24 – Norme Integrative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e delle leggi in materia.

Venezia lì, 25 gennaio 2025